



DECRETO RETTORALE N. 78

Prot. n. 41018

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”;
- VISTO il proprio Decreto n. 10 del 13.3.2012, con il quale è stato emanato il Regolamento Quadro dei Dipartimenti, successivamente modificato con Decreto n. 12 del 20.02.2013;
- VISTO il proprio Decreto n. 493 del 04.11.2015 con quale, da ultimo, è stato emanato il Regolamento del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche;
- VISTO il successivo Decreto n. 268 del 29.06.2016, con il quale è stato ulteriormente modificato il Regolamento Quadro dei Dipartimenti, relativamente agli articoli 6, 10,11, 20, 21, 22, 23 e 24;
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche del 6 settembre 2016, con la quale si è adeguato il testo alle suddette modifiche, oltre ad alcune ulteriori variazioni rispetto al testo vigente, che si ritengono non sostanziali e dunque non richiedenti espressa ulteriore delibera degli Organi Accademici in proposito;

DECRETA

Articolo 1 – Nuovo regolamento del Dipartimento

E’ modificato come segue il Regolamento del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (Allegato n. 1 al presente Decreto).

Art. 2 –Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, li 03.03.2017

IL RETTORE
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG) – Department of Chemical and Geological Sciences

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con Decreto del Rettore n. 27 del 06 Giugno 2012, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 Marzo 2012 e parere favorevole del Senato Accademico del 13 Marzo 2012 il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (di seguito indicato con l'acronimo DSCG), che costituisce, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, una struttura di base dell'Ateneo, responsabile delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie.
2. Il DSCG è struttura stabile incardinata presso la sede di Modena.
3. Fa parte del DSCG anche il Museo Gemma 1786, attualmente ospitato nei locali di largo S. Eufemia 19.

Articolo 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento è sede di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico e pone quale proprio obiettivo primario il progresso delle Scienze Chimiche, Geologiche, Geofisiche e Ambientali e lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie ad esse correlate.
2. Il Dipartimento ispira la propria azione ai principi di valorizzazione del merito, di trasparenza ed efficienza dei processi e delle procedure, favorendo l'equa responsabilizzazione e l'attiva partecipazione del proprio personale.
3. Spetta al Dipartimento:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - b) promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - c) promuovere e gestire le attività didattiche relative ai Corsi di Studio elencati nell'allegato **A** (aggiornato periodicamente) mediante le proprie risorse umane e strumentali e approvare annualmente l'offerta formativa;
 - d) promuovere e gestire, nell'ambito di collaborazioni con altre strutture, le attività didattiche relative alle varie competenze disciplinari presenti nel Dipartimento anche per Corsi di Studio diversi da quelli riportati nell'allegato **A**;
 - e) promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;

- f) promuovere e gestire, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione (Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione Permanente, ecc.), ai sensi della normativa vigente. Tali Corsi sono elencati nell'allegato **B** (aggiornato periodicamente).

Articolo 3

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento gode di piena autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse della struttura.
2. La gestione amministrativa e contabile del Dipartimento è disciplinata dalle norme del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 4

Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a trentacinque, per consentire un'adeguata copertura delle attività didattiche e di ricerca, disponendo delle risorse necessarie per gestire almeno due Corsi di Studio o per contribuire in maniera determinante a un Corso magistrale a ciclo unico. Ne caso in cui il numero di professori e ricercatori componenti del Dipartimento scenda al di sotto del limite minimo di trentacinque, il Dipartimento dovrà essere sciolto, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta su iniziativa del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, a meno che nel termine di un anno il numero minimo dei componenti non venga reintegrato ovvero siano in corso procedure di chiamata volte a garantire tale reintegrazione.
2. Fanno parte del Dipartimento:
 - a) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti ad esso;
 - b) il personale tecnico-amministrativo che al medesimo sia stato assegnato.

Articolo 5

Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, nonché, ai fini della partecipazione agli organi collegiali e senza che occorra specifica domanda:
 - a) gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ricompresi nell'offerta formativa del Dipartimento o di un'eventuale Scuola di Ateneo. Gli studenti iscritti a Corsi di Studio interdipartimentali si considerano afferenti al Dipartimento di riferimento del Corso;
 - b) gli iscritti ai corsi e scuole di Dottorato di ricerca che abbiano presentato opzione di afferenza al Dipartimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei Dottorati o delle Scuole di Dottorato;
 - c) il personale non strutturato assegnato al Dipartimento, identificato fra i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a 12 mesi.
 - d) i titolari di assegno di ricerca attivato e finanziato con fondi a bilancio del Dipartimento.
 - e) gli iscritti agli altri corsi di cui all'Art. 2, lett. f, e ad ogni altro corso di studio, attivati presso il Dipartimento;

Per le categorie alle lettere *a*, *b*, *c*, *d* ed *e*, l'afferenza cessa *de iure* con la scadenza del contratto, il conseguimento del titolo, o, in caso di abbandono del corso di studi, con la perdita dello *status* di studente.

Articolo 6

Trasferimento ad altro Dipartimento

1. I professori ed i ricercatori a tempo indeterminato, che, intendano trasferirsi ad altro Dipartimento, debbono presentare domanda di cambio afferenza al Direttore del Dipartimento di appartenenza, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore, decorsi almeno tre anni dalla presa di servizio o dal precedente trasferimento. I Consigli dei due Dipartimenti interessati, **entro 30 giorni dalla ricezione della domanda**, devono esprimere parere, a maggioranza assoluta dei Professori e Ricercatori componenti dei Consigli stessi. Detti pareri dovranno essere motivati, con riferimento anche alle modificazioni sostanziali che il trasferimento comporta sul piano organizzativo, finanziario e culturale, sull'offerta formativa e sui requisiti minimi di cui al precedente articolo 4.
2. In caso di pareri positivi il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio Decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla ricezione dei pareri. Il trasferimento avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo all'emanazione del Decreto
3. In caso di parere negativo del Dipartimento di appartenenza, qualora dalla motivazione del provvedimento non risulti con evidenza l'incidenza essenziale della permanenza del docente a tempo indeterminato ai fini del mantenimento dell'offerta formativa e della sussistenza dei requisiti minimi di cui al precedente art. 4, l'interessato potrà richiedere con apposita istanza l'intervento del Rettore; il Rettore, sentito l'interessato ed il Direttore del Dipartimento di appartenenza, può accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento in caso di parere favorevole del Dipartimento di destinazione.
4. In caso di parere negativo del Dipartimento di destinazione, l'interessato potrà presentare analoga domanda presso altro Dipartimento. Qualora entro tre mesi dalla prima domanda nessun Consiglio di Dipartimento abbia deliberato in senso favorevole, l'afferenza verrà disposta d'ufficio dal Rettore, sentito l'interessato ed i Direttori dei Dipartimenti destinatari della domanda.
5. Non è ammessa la presentazione di domanda di trasferimento nel periodo intercorrente tra l'indizione delle elezioni del Direttore di Dipartimento di appartenenza o di destinazione e le votazioni relative. Le eventuali procedure in corso sono sospese nel medesimo periodo.
6. Per quanto riguarda i ricercatori a tempo determinato, il Dipartimento di afferenza è indicato nel relativo contratto e non è consentito proporre domanda di trasferimento.

TITOLO II GLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Articolo 7 Gli organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione Paritetica docenti-studenti;

CAPO I IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 8 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) tutto il personale tecnico-amministrativo (TA) a tempo indeterminato;
 - c) una rappresentanza degli studenti dei Corsi di Studio, nella misura del 15% dei professori e dei ricercatori. I rappresentanti degli studenti sono eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale di Ateneo (Art. 32 e ss.);
 - d) 2 studenti in rappresentanza degli studenti dei Corsi e Scuole di Dottorato e 2, se attivati, della Scuola di Specializzazione;
 - e) una rappresentanza degli assegnisti e dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non inferiore ai 12 mesi nella misura del 10% dei professori e dei ricercatori eletti secondo le modalità definite dal Regolamento elettorale di Ateneo;
 - f) nei casi in cui dal calcolo si ottenga un numero non intero la rappresentanza di cui alle lettere c) ed e) è arrotondata all'intero superiore.
7. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, incaricato della verbalizzazione, partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 9

Durata della carica

1. I rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio e dei Corsi e Scuole di Dottorato e dei Corsi di Specializzazione, durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
2. I rappresentanti dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i rappresentanti degli assegnisti durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
3. I rappresentanti di cui ai commi 1 e 2 cessano *de iure* con il termine del relativo *status*.

Articolo 10

Attribuzioni del Consiglio

Spetta al Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo ed in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) Promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali ed i programmi di ricerca anche in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
- b) proporre l'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio dei Corsi e Scuole di Dottorato, e degli altri corsi di cui all'art.2, lett. f, attivati presso il Dipartimento;
- c) istituire i Consigli di Corso di Studio definendone le funzioni;
- d) organizzare, coordinare e gestire i Corsi di Studio elencati negli allegati **A** e **B**, in collaborazione con i Consigli relativi ove istituiti, le loro attività didattiche, nonché organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno che per legge o per statuto spettano al Dipartimento;
- e) predisporre i piani annuali e triennali di sviluppo delle attività per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie; i piani di sviluppo del Dipartimento, previa valutazione dell'adeguatezza delle richieste con gli obiettivi attesi e della coerenza con le esigenze dell'Ateneo, sono integrati dal Rettore nel documento di programmazione triennale dell'Ateneo; è inoltre soggetta a valutazione consuntiva la rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti;
- f) formulare, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di personale docente e ricercatore

- sulla base dei piani di sviluppo di cui alla precedente lettera e);
- g) presentare richieste di personale tecnico-amministrativo, di *budget* economico, di strutture e di spazi in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica;
 - h) deliberare l'eventuale afferenza ad una Scuola di Ateneo;
 - i) provvedere alla chiamata e all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati e sovrintendendo al buon andamento delle attività didattiche, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti;. Le chiamate dei docenti sui posti assegnati al Dipartimento dovranno tenere conto del profilo scientifico dei candidati e soddisfare altresì la programmazione dell'attività di ricerca del Dipartimento. Il Consiglio formula la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito;
 - j) approvare il documento di programmazione economico-finanziaria ed il rendiconto consuntivo proposti annualmente dal Direttore di Dipartimento;
 - k) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore di Dipartimento;
 - l) approvare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di Dipartimento e ogni sua eventuale modifica;
 - m) determinare la composizione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - n) deliberare sull'afferenza al Dipartimento e sul trasferimento ad altro Dipartimento dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta, nonché esprimere parere sulle richieste di cambio di Settore Scientifico Disciplinare/Settore Concorsuale;
 - o) in funzione della complessità dell'offerta formativa, deliberare o delegare alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei Corsi di Studio e formazione, ivi compresi i Consigli dei Corsi di studio di cui all'art. 34 dello Statuto;
 - p) deliberare l'articolazione in Sezioni, prive di autonomia amministrativa, al solo fine dell'organizzazione interna;
 - q) approvare i contratti di ricerca e le convenzioni per acquisizione di beni e servizi, nonché di ricerca, di consulenza e di spin-off, nell'ambito della propria competenza;
 - r) deliberare la richiesta di istituzione di Dottorati di ricerca che dovranno avere sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento o l'adesione a Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso altro Ateneo o altra struttura del medesimo Ateneo, nonché il rinnovo dell'istituzione o dell'adesione per i successivi cicli, ed esprimere parere sulle relative convenzioni;
 - s) formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione di centri interdipartimentali di ricerca;
 - t) proporre la stipule dei contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - u) esprimere il proprio parere sul Regolamento relativo alle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi;
 - v) collaborare con gli enti e gli organi competenti all'attivazione di programmi di formazione e qualificazione professionale;
 - w) deliberare la nomina di Cultore della Materia in uno specifico S.S.D. sulla base di motivata richiesta corredata dal curriculum vitae del candidato, presentata da un docente o ricercatore del medesimo S.S.D. o da un settore affine;
 - x) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali ed i programmi di ricerca anche in

collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;

- y) approvare i provvedimenti per il personale riguardanti le richieste di missioni all'estero e nullaosta per incarichi;
- z) nominare i membri della Giunta, della Commissione Paritetica docenti-studenti e delle commissioni istituite dal Consiglio di Dipartimento e indicare i Direttori delle Scuole di Specializzazione (Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione Permanente, ecc...);
- aa) stabilire i compiti e le funzioni di supporto alla didattica ed alla ricerca e le attività ausiliarie da attribuire al personale tecnico, sulla base del profilo e delle competenze individuali;
- bb) individuare organi e/o commissioni preposti all'espletamento di procedure valutative;
- cc) istituire Commissioni con deleghe istruttorie con compiti specifici;
- dd) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dal vigente Statuto e dai regolamenti d'Ateneo;
- ee) eleggere il Direttore secondo il Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 11

Delibere limitate ad alcune componenti del Consiglio

1. Le delibere di cui al punto *i*) dell'articolo precedente, a seconda che riguardi i soli professori di ruolo di prima o di seconda fascia o i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione alla fascia corrispondente e quelle superiori.
2. Le delibere di cui ai punti *b*) e *n*) dell' art.10 sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata ai soli professori (di ruolo e a tempo determinato) ed ai ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lettera *b*).

Articolo 12

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno quattro volte l'anno per i seguenti adempimenti:
 - a) per discutere ed approvare l'offerta formativa;
 - b) per discutere ed approvare i programmi di sviluppo;
 - c) per discutere ed approvare il documento di programmazione economico-finanziaria da presentare al Consiglio di Amministrazione per la redazione della programmazione di Ateneo;
2. Il Consiglio è inoltre convocato in via straordinaria in casi di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore o dalla Giunta o se ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; nella determinazione della maggioranza non si computano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.
4. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta prima delle riunioni medesime. E' ammesso l'uso della posta elettronica.
5. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.
6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti e affini entro il quarto grado, il coniuge o il convivente *more-uxorio*.

7. Le delibere, prima di essere poste in votazione, sono illustrate dal Direttore della riunione o da uno dei componenti del Consiglio che sia stato designato relatore. Le eventuali richieste di intervento sono registrate dal Direttore il quale concede la parola ai richiedenti secondo l'ordine delle richieste. La durata degli interventi sarà disciplinata dal Direttore della riunione.
8. Esaurito il dibattito il Direttore procede alla eventuale riformulazione della delibera secondo il risultato del dibattito e la pone in votazione. In questa fase sono possibili interventi per sola dichiarazione di voto. La durata degli interventi sarà disciplinata dal Presidente della riunione e, ove ne sia richiesta la integrale riproduzione in verbale, dei medesimi va consegnata apposita redazione scritta al segretario verbalizzante.
9. In ogni riunione prima di procedere alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno, il Direttore, subito dopo le comunicazioni, riferisce al Consiglio sulle delibere adottate dalla Giunta nell'esercizio della delega di cui all'art. 15 del presente regolamento.
10. In casi eccezionali, è prevista la modalità telematica per le riunioni del Consiglio. Ogni membro deve comunicare entro 48 ore dalla ricezione del preverbale la propria approvazione o non approvazione. La mancata risposta viene considerata come assenza dalla seduta.

Articolo 13 **Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio**

1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti del Consiglio sono pubblici.
2. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento incaricato della verbalizzazione provvede alla registrazione delle riunioni su supporto digitale, previo avviso ai convenuti della registrazione in atto. La redazione per iscritto del verbale può essere effettuata successivamente alla riunione. In tale fattispecie, il Segretario Verbalizzante prende nota sommaria degli interventi, riportando un sunto degli interventi medesimi per mostrare l'iter della discussione e le motivazioni della decisione finale. Ciascun componente del Consiglio di Dipartimento può far inserire, comunque, a verbale l'opinione che ha espresso fornendone al Segretario, per iscritto, il testo autentico prima della sua approvazione definitiva.
3. Salva diversa disposizione del Regolamento di Dipartimento, i verbali vengono approvati nella seduta immediatamente successiva. Le delibere sono comunque immediatamente esecutive salvo che il Consiglio di Dipartimento non decida di sospendere l'esecutività fino all'approvazione del verbale.
4. In caso di impedimento del Responsabile Amministrativo incaricato della verbalizzazione, il Direttore dispone l'affidamento delle funzioni di Segretario Verbalizzante ad altro componente dell'Organo, prima dell'inizio della riunione.
5. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario Verbalizzante sono conservati numerati in appositi raccoglitori e messi a disposizione, ad accesso limitato, in uno specifico sito web del Dipartimento. La bozza del verbale, prima dell'approvazione deve essere comunque visibile su un apposito sito web del Dipartimento, ad accesso riservato ai soli componenti del Dipartimento.

Articolo 14 **Modalità di convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio deve essere convocato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.
2. La convocazione è pubblicata sul sito *web* del Dipartimento ed è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo lettera o comunicazione di posta elettronica. Il Consiglio di

Dipartimento determina le modalità di verifica dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte dei destinatari.

3. In caso di Consiglio in modalità telematica, assieme alla convocazione deve essere inoltrato il preverbale della riunione stessa.

Articolo 15

Delega del Consiglio alla Giunta

Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta di Dipartimento specifiche funzioni previa delibera.

Non possono essere comunque delegati i seguenti compiti:

- a) le delibere sulla programmazione didattica, sull'afferenza ad una Scuola di Ateneo e sui piani di cui all'art. 27, comma 7 dello Statuto;
- b) le delibere sulla chiamata e l'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento;
- c) l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria.
- d) l'approvazione del Regolamento di Dipartimento e ogni sua eventuale modifica;
- e) l'approvazione della SUA_CdS)
- f) la decisione di impegni di spesa superiori ai limiti stabiliti dal Consiglio di Dipartimento;

CAPO II

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Articolo 16

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i Professori di prima fascia afferenti al Dipartimento ed è nominato con Decreto del Rettore. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. In caso di documentata indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai Professori di seconda fascia.
2. Le modalità di elezione del Direttore di Dipartimento sono determinate dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
3. La carica di Direttore di Dipartimento, fermo quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento Elettorale di Ateneo, è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente o componente del Nucleo di Valutazione.
4. La compatibilità con la carica di Direttore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
5. Il Direttore può avanzare richiesta motivata al fine di ottenere una limitazione dall'attività didattica per tutta la durata in carica. La limitazione, deliberata ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, è disposta dal Rettore con apposito decreto.

Articolo 17

Attribuzioni del Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.
2. Spetta al Direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la collaborazione della Giunta:
 - a) promuovere le attività del Dipartimento;
 - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;

- c) tenere i rapporti con gli organi accademici;
- d) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 18

Delega del Consiglio al Direttore

1. Il Consiglio di Dipartimento può delegare, con apposita delibera approvata dal Consiglio di Dipartimento, al Direttore di Dipartimento funzione di governo e controllo. Può altresì delegare sempre con apposita delibera approvata dal Consiglio di Dipartimento impegni di spesa non superiori a quanto previsto dal Regolamento d'Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi.

Articolo 19

Il Vicedirettore del Dipartimento

- Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
- Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore.

Articolo 20

La Giunta del Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e decisionali nei limiti della delega conferitale di cui all'art. 15 del presente regolamento.
2. Fanno parte della Giunta di Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Vicedirettore, qualora non risulti nominato componente della Giunta, partecipa alle sedute senza diritto di voto, fatta eccezione del caso il cui sostituisce il Direttore;
 - c) sette rappresentanti del personale docente-ricercatore, in cui siano presente almeno un professore di seconda fascia e un ricercatore; due rappresentanti del personale tecnico/amministrativo ed un rappresentante degli studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento.
3. Alla Giunta di Dipartimento partecipa, senza diritto di voto, con funzioni di Segretario Verbalizzante, il Responsabile Amministrativo del Dipartimento o in sua assenza il vice-Responsabile Amministrativo. In caso di assenza degli stessi il Direttore individua un altro componente dell'Organo, prima dell'inizio della riunione tra i presenti alla riunione come Segretario Verbalizzante.
4. Nella composizione della Giunta dovranno essere rappresentati, per quanto possibile, i diversi interessi scientifici, didattici e gestionali presenti in Dipartimento.
5. La Giunta di Dipartimento è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. La carica di componente della Giunta ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Articolo 21

Riunioni della Giunta di Dipartimento

Per le riunioni della Giunta di Dipartimento valgono le stesse regole viste per le riunioni del Consiglio di Dipartimento vedi Art.12 punti 3,4,5,6,7,8,9.

Articolo 22

Verbalizzazione delle riunioni della Giunta

1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Giunta sono resi pubblici ai membri del Consiglio di Dipartimento;
2. Per la verbalizzazione delle riunioni della Giunta di Dipartimento valgono le stesse regole viste per le riunioni del Consiglio di Dipartimento, vedi Art. 13 punti 2,3,4,5;

Art. 23

La Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti, istituita presso il Dipartimento, è competente:
 - a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori;
 - b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.La Commissione Paritetica redige una relazione annuale che contiene proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche.
2. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da un numero pari di docenti e studenti rappresentanti dei diversi Corsi di Studio di cui all' Allegato **A**. Non possono far parte della Commissione Paritetica docenti-studenti i Presidenti dei Consigli di Corso di Studi, i coordinatori dei Corsi o Scuole di Dottorato e i direttori delle Scuole di Specializzazione (Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione Permanente, ecc.), il Direttore di Dipartimento e i responsabili di Qualità del Dipartimento.
3. La carica, per quanto riguarda la componente docente della commissione, ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. La Commissione Paritetica docenti-studenti è nominata dal Consiglio di Dipartimento. Le modalità di nomina degli Studenti nella Commissione Paritetica sono previste con Decreto Rettorale, in mancanza di idonea previsione del Consiglio di Dipartimento.
5. La Commissione paritetica si riunisce almeno una volta ogni anno ed è presieduta da uno dei docenti componenti della commissione stessa nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. Spetta al Presidente della Commissione convocare le sedute e stabilire l'ordine del giorno.
6. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO III

GLI ORGANI DEL CORSO DI STUDIO

Articolo 24

Consigli di Corso di Studio

1. Il Dipartimento istituisce Consigli di Corso di Studio per i Corsi di cui all' allegato **A**, ovvero i Consigli Interclasse che raggruppano i corsi di I e II livello omogenei per area culturale.
2. Il Consiglio di Corso di Studio o il Consiglio Interclasse ha compiti di organizzazione, coordinamento e valutazione della didattica. In particolare:
 - a) formula annualmente al Consiglio di Dipartimento la proposta del manifesto degli studi per i Corsi di competenza;

- b) cura l'aggiornamento della SUA_CdS, e di altri documenti ufficiali, eventualmente anche nei formati telematici previsti dall'Ateneo e dal Dipartimento, relativi all'organizzazione didattica dei Corsi di Studio;
 - c) cura la diffusione, anche per via telematica, delle informazioni inerenti l'organizzazione didattica, le norme, le regole e scadenze di specifico rilievo per i Corsi di Studio;
 - d) provvede ad organizzare gli orari di svolgimento delle attività didattiche di competenza;
 - e) determina le propedeuticità dei singoli insegnamenti dei Corsi di Studio di competenza e la tipologia delle forme didattiche;
 - f) istruisce per i Corsi di Studio di competenza, le pratiche studenti, le richieste di trasferimento, i piani di studio individuali degli studenti, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - g) istruisce le pratiche di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - h) formula al Consiglio di Dipartimento proposte in merito alla copertura degli insegnamenti e delle Altre attività didattiche;
 - i) seguendo le indicazioni della Commissione Paritetica docenti-studenti, verifica il buon andamento delle attività didattiche dei Corsi di Studio di competenza;
 - j) predispose i documenti di valutazione e riesame dell'attività didattica (RAR, RCR) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
3. I Consigli di Corso di Studio o i Consigli Interclasse sono composti dai docenti e ricercatori che svolgono attività didattiche nel/nei Corso/i di Studio, dall'eventuale personale tecnico-amministrativo che svolge specifiche funzioni inerenti al Corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti, pari al 15% del numero totale dei componenti il Consiglio di Corso di Studio, arrotondato all'unità superiore.

Articolo 25

Presidente del Consiglio di Corso di studio

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio sovrintende al buon funzionamento dei corsi, rappresentandoli sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali, ove istituite, ed è responsabile dell'attività di valutazione e di riesame. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio viene eletto dai componenti del Consiglio stesso fra i professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità documentata dei Professori di ruolo, fra i ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
2. Il Presidente ha mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, e viene nominato con Decreto del Rettore.
3. Le modalità di elezione del Presidente del Consiglio di Corso di studio sono normate dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
4. Nel caso di Corsi di Studio a cui il Dipartimento concorre, il Consiglio di Dipartimento può nominare un referente fra i professori di ruolo o i ricercatori confermati a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento con compiti di coordinamento e le cui funzioni saranno attribuite dal Dipartimento stesso all'atto della nomina.

Articolo 26

Direttore/Presidente di Scuola di Dottorato e Direttore di Scuola di Specializzazione (Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione Permanente, o altri corsi Post-Laurea)

1. Le elezioni/nomina, la durata in carica e le modalità di rinnovo dei Coordinatori dei Corsi e Scuole di Dottorato è normata da apposito regolamento.
2. I Direttori delle Scuole di Specializzazione (Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione Permanente, ecc.) del Dipartimento di cui all'allegato **B** sono nominati dal Consiglio di

Dipartimento, su indicazione del Direttore, ed individuati fra i professori di ruolo che fanno parte del collegio dei docenti del Corso per il quale la nomina si riferisce ed afferenti al Dipartimento.

3. Nel caso di Corsi o Scuole di Dottorato, Corsi di Specializzazione (Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione Permanente, o altri corsi Post-Laurea) interateneo, a cui il Dipartimento concorre, il Consiglio di Dipartimento può nominare un referente fra i professori di ruolo di prima e seconda fascia afferenti al Dipartimento con compiti di coordinamento e le cui funzioni saranno attribuite dal Dipartimento stesso all'atto della nomina.

TITOLO IV ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Articolo 27 Il responsabile di Qualità del Dipartimento (RQD)

1. Il RQD fornisce supporto e consulenza nel campo dell'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione dipartimentale ed è responsabile del collegamento tra Dipartimento e Presidio di Qualità d'Ateneo.
2. L' RQD viene nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, in accordo con il Presidio di Qualità d'Ateneo. L'incarico è incompatibile con la carica di Presidente (o figura equivalente) di Consiglio di Corso di Studio/Corso Interclasse, componente della Commissione Paritetica docenti-studenti, Direttore di Dipartimento. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola. Qualora il Dipartimento si avvalga dell'ausilio di una Commissione Qualità, il RQD, di norma, la coordina e la presiede.

NORME FINALI

Articolo 28 Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento sarà reso noto mediante pubblicazione agli albi dell'Università. Esso sarà altresì pubblicato sul sito *web* del Dipartimento e affisso all'albo ufficiale del Dipartimento a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi dell'Università.

Articolo 29 Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ogni altra precedente disposizione, è approvato da parte del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sarà emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi dell'Università.

Allegato A: Elenco Corsi di Studio attivati presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

1. Corso di Laurea in Chimica L-27 (D.M. 270)
2. Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche LM-54 (D.M. 270)
3. Corso di Laurea in Scienze Geologiche
4. Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
5. Corso di Laurea in Scienze Naturali
6. Corso di Laurea Magistrale LM2 in Quaternario, Preistoria, Protostoria in convenzione con l'Università di Ferrara

Il Dipartimento cura altresì tutte le lauree antecedenti a quelle precedentemente elencate:

Corsi di Laurea ante- D.M. 509/99: Corso di Laurea in Chimica, Corso di Laurea in Scienze Geologiche

Corsi di Laurea 509/99: Corso di Laurea in Chimica, Corso di Laurea Specialistica in Scienze Chimiche, Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali, Corso di Laurea Specialistica in Scienze per il Recupero e la Conservazione del Patrimonio Archeologico, Corso di Laurea in Scienze Geologiche, Corso di Laurea Specialistica in Scienze Geologiche, Corso di Laurea in Scienze Naturali, Corso di Laurea Specialistica in Scienze per l'Ambiente e il Territorio

Corsi di Laurea 270: Corso interclasse Scienze per i Beni Ambientali Naturali e Culturali (L 32/L43), Corso di Laurea Magistrale Interateneo LM11 Conservazione e Diagnostica del Patrimonio Culturale.



Allegato B: Elenco Corsi o Scuole di Dottorato e Scuola di Specializzazione (Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione Permanente, ecc.) attivati presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

1. Scuola di Dottorato: [Models and Methods for Materials and Environmental Sciences](#) M3ES
2. Corso perfezionamento in “EMERGENZE TERRITORIALI, AMBIENTALI E SANITARIE” (Rif.: Prof. Mauro SOLDATI)